



CITTÀ DI POTENZA

UNITA' DI DIREZIONE

"Ambiente Energia Parchi - Attività Sportive"

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI "RECUPERO TRATTO FLUVIALE BASENTO - MUSMECI"

Premesse

Il presente disciplinare allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto **l'esecuzione dei lavori di "Recupero tratto fluviale BASENTO - MUSMECI"**.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre dell'Unità di Direzione "Ambiente Energia Parchi - Attività Sportive" n. 281 del 02 novembre 2015.

L'oggetto dell'affidamento è la sola esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), l'appalto è a misura e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (art. 82, comma 2, lett. a), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel prosieguo Codice).

Il progetto è stato validato dal RUP in data 28.9.2015.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il lungo fiume Basento prospiciente la città di Potenza.

L'esecuzione dell'appalto deve concludersi entro 365 (trecentosessantacinque) giorni.

CIG 6448889F8A - CUP B39D11000270006

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Telesca, funzionario tecnico dell'Amministrazione, contattabile alla sede comunale di parco S. Antonio La Macchia - tel./fax n. 0971.415324 - e-mail: michele.telesca@comune.potenza.it

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato speciale d'appalto
- d) Piano di sicurezza e coordinamento
- e) Schema di contratto
- f) Altra documentazione: tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo approvato.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 971.825,88 (euro novecento set-

tantunomilaottocentoventicinque/88), IVA esclusa, di cui € 39.000,00 (euro trentanovemila/00) per oneri per la sicurezza e € 271.693,79 (euro duecento settantunomilaseicentonovantatre/79) per costo della manodopera non soggetti a ribasso.

1.2. L'importo a base di gara - IVA, oneri per la sicurezza e costo per la manodopera esclusi - soggetto a ribasso, ammonta ad € 661.132,09 (euro seicentosessantunomilacentotrentadue/09).

1.3. L'esecuzione dei lavori prevede di riconfigurare il lungo fiume con riassetto funzionale e qualitativo del sito con la realizzazione di un parco fluviale destinato ad attività di svago con recupero dell'equilibrio ecologico ed ambientale.

1.4. Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Verde e arredo urbano	OS24	III	SI	971.825,88	100%	p	30%

1.5. L'appalto è finanziato con i Fondi di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 - Accordo di Programma Quadro "BAR 1 - Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Potenza" (delibera CIPE 88/2012).

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali è "a misura", ai sensi dell'art. 53, comma 4, 2° periodo, del Codice.

1.7. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo Regolamento), un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale (come disposto dalla Legge n. 11 del 27/2/2015 di conversione del D.L. 192/2014).

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del

presente disciplinare di gara.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- 3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 3.1.3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. Tutta la documentazione di gara consistente nei documenti indicati nel paragrafo "Premesse" è consultabile presso questa Unità di Direzione ed è altresì disponibile sul sito internet: <http://www.comune.potenza.it> alla sezione **Bandi di gara**.

5.2. La presa visione della documentazione di gara e l'effettuazione del sopralluogo sono obbligatorie. La mancata presa visione della documentazione e la mancata effettuazione del sopralluogo sono **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.3. La presa visione della documentazione di gara, (bando, disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto e tutti i documenti complementari), **dovrà avvenire nelle ore di apertura al**

pubblico dell'Ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 - martedì e giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 18,30), entro le ore 13,30 del 7 dicembre 2015 , previo appuntamento telefonico, in cui verrà concordata anche la data per il sopralluogo, al n. 0971 415324 (ufficio del Responsabile del Procedimento - Unità di Direzione "Ambiente Energia Parchi - Attività sportive) p.co S. Antonio La Macchia.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, essendo le aree oggetto di intervento liberamente accessibili ai concorrenti, non necessita che il medesimo sopralluogo sia effettuato alla presenza del tecnico della stazione appaltante.

La presa visione e il sopralluogo dovranno essere autodichiarate dal concorrente e tale autodichiarazione deve essere presente **obbligatoriamente, a pena di esclusione**, nella documentazione di partecipazione alla gara (Modello 2a).

- 5.4. Il sopralluogo e la presa visione potranno essere effettuate da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
- 5.5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo e la presa visione possono essere effettuati da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 5.6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo e la presa visione devono essere effettuati a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica: michele.telesca@comune.potenza.it, entro il 7 dicembre 2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet indicato al punto 5.1.
- 6.4. L'Ente si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale

fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet www.comune.potenza.it

7.6. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e art. 46, comma 1-ter, del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 1.000,00 (euro mille). Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel presente disciplinare di gara e nella legge.

7.7. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6, si assegnerà al concorrente un termine, non superiore a sette giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.-In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.7 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 18.1.10.

7.8. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2 bis, del Codice.

7.9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice, indicati dai

concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto, in forma pubblico amministrativa, sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

10.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4,

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

10.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sul risultato della procedura di affidamento sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 122, comma 5 del Codice, pari a circa € 1.600,00, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € 19.436,52, (euro diciannovemilaquattrocentotrentasei/52).

11.2. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 7.6 e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

11.3. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

11.4. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti (assegno o bonifico bancario) con versamento presso la tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari – viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209 –ABI 05424 CAB 04297 CODICE IBAN IT 83 E054 2404 2970 0000 0000 209);
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Fino all'istituzione dell'albo unico gli intermediari devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993.

11.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.6. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.6.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

11.6.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto

garantito;

11.6.3. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11.6.4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.6.5. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.6.6. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- c. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.
- d. l'impegno del fideiussore a garantire il pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, nella misura stabilita dal presente disciplinare.

11.7. L'importo della cauzione potrà essere dimezzato in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice. A tal fine, si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.8. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter del Codice, previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6. del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.9. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

11.10. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.11. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- 11.11.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;
- 11.11.2. la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice e di cui all'art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata:
 - per i danni di esecuzione: non inferiore all'importo del contratto;
 - per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro cinquecentomila).

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 9 dicembre 2014

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1- ter del Codice, previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6. del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

13.1.4. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

13.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.8. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

13.1.9. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice,

qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II, del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
 - b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 - c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

13.4. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei

requisiti.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore **13.30** del giorno **18 dicembre 2015**, esclusivamente all'indirizzo: Comune di Potenza -Ufficio Gare - Piazza Matteotti - 85100 POTENZA. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 16.00 alle 18.45 il martedì ed il giovedì, presso l'ufficio protocollo dell'Ente, sito in piazza Matteotti. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura: Lavori di "Recupero tratto fluviale BASENTO-MUSMECI". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 14.4.1. "A - Documentazione amministrativa";
- 14.4.2. "B - Offerta economica".
- 14.5. La mancata separazione dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di riferimenti concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.
- 14.6. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Criterio di aggiudicazione

- 15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del Codice.
- 15.2. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, **al netto del costo della manodopera**, dell'elenco prezzi posto a base di gara.
- 15.3. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1. **domanda di partecipazione (modello 1)**, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

16.2. **dichiarazione sostitutiva (modello 2a)** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter*) e m-*quater*), del Codice e precisamente:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;

(Oppure)

- a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... :

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)
- c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del

Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
 - di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri

operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

16.3. Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui al paragrafo 16.2, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. l'attestazione del requisito di cui al paragrafo 16.2. lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
5. le attestazioni di cui al paragrafo 16.2., lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

16.4. **dichiarazione sostitutiva** (modello 2a) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- b. indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d. attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.

16.5 nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

16.6. per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

16.7. in caso dell'**AVVALIMENTO** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva (modello 2b), rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (modello 2b), con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38

del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

- 16.8. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente. Si rammenta che, nel caso in cui il concorrente ricorre all'avvalimento, nel PASSOE devono essere inseriti anche i dati relativi all'impresa ausiliaria.
- 16.9. **dichiarazione sostitutiva** (modello 2a) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445n oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:
- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
 - 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 16.10. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
- 16.11. allega documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 16.12. dichiarazione sostitutiva (modello 2a) con la quale il concorrente attesta il possesso del **sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

- 16.13. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'Autorità** di cui al paragrafo 12.1. del presente disciplinare di gara.
- 16.14. dichiarazione sostitutiva (modello 2a) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 16.15. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 16.16. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 16.17. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 16.18. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 16.19. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 16.20. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 16.22. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 16.23. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.24. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- 16.25. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 16.26. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- 16.27. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote

di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

- 16.28. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 16 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.6. del presente disciplinare.

In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

17. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

- 17.6. Nella busta "B - Offerta economica" (in bollo) deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sottoscritta (modello 4) dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara (al netto dei costi per la sicurezza e manodopera)

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.

La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice.

- 17.7. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.6. del presente disciplinare.

In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Operazioni di gara

- 18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Gare del Comune di Potenza, sita in piazza Matteotti il giorno **21 dicembre 2015** alle ore **10,00**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

- 18.1.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso lo stesso ufficio e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'Ente almeno un giorno prima della data fissata.

- 18.1.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 18.2.

- 18.1.4. Successivamente la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura dei ribassi offerti.
- 18.1.5. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
- 18.1.6. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiederà, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e art. 46, comma 1-ter, del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a tre giorni, sospenderà la seduta, fissando la data della seduta successiva, disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione.
- 18.1.7. All'esito della valutazione delle offerte economiche la Commissione procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 18.1.8. Successivamente, nella medesima seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 18.1.6, la Commissione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 122, comma 9, del Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli artt. 87 e 88 del Codice.
- 18.1.9. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
- 18.1.10. La Commissione comunicherà in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

18.2 Verifica della documentazione amministrativa

- 18.2.1 La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:
- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
 - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
 - d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

18.2.2 In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e art. 46, comma 1-ter, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a cinque giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

18.3. Verifica di anomalia delle offerte

18.3.1. La Commissione procederà all'**esclusione automatica** delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

18.3.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procederà a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 18.3.3.

18.3.3. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente

f.to Arch. Giancarlo ANDRIULLI